



CIVILTÀ GARDESANA

STUDI ED ESPERIENZE

12





Monzambano, Castellaro Lagusello - Castello



CIVILTÀ
GARDESANA
STUDI ED ESPERIENZE

IL SISTEMA CULTURALE DEL GARDA

COMUNITÀ DEL GARDA
2010





Torri del Benàco - Castello









Con il contributo di:



fondazione
cariplo





Gardone Riviera - Il Vittoriale degli Italiani





COMUNITÀ DEL GARDA ENTE TERRITORIALE INTERREGIONALE SISTEMA CULTURALE DEL GARDA

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Associazione Osservatorio per il Territorio e il Paesaggio

COORDINAMENTO

Renata Salvarani

WEB ENGINEERING E ALLESTIMENTI

Matteo Guardini

RICERCA E MAPPATURA

Nadia Fusar Poli, Sara Pettenati, Giada Consoli, Maria Federica Zafaro

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Anna Lisa Ghirardi (progetto e coordinamento), Domenico Fava, Luciano Pea, Silvia Casilli, Damiano Scalvini, Cecilia Pellegrini, Laura Costantini

RELAZIONI ISTITUZIONALI

Stefano Iori

VIDEOPROIEZIONI

Guido Bazzotti (montaggio video), Mauro Magrograssi (immagini)
Musiche: Fabrizio Paterlini

IMMAGINI:

Comunità del Garda-Archivio Negri, Giovanna Gatti, BamsPhoto,
Stefano Chelodi, Laura Darra


SEGRETERIA OPERATIVA E AMMINISTRATIVA

Lorena Pasini

UFFICIO STAMPA

Elisabetta Bonzanini





Sirmione - Grotte di Catullo

SOMMARIO

Introduzione

Il Sistema Culturale. Anche per sentirsi gardesani <i>Aventino Frau</i>	13
---	----

Documento programmatico del sistema culturale

Beni culturali e paesaggio, risorse per il territorio: definizioni normative e strumentali	19
Il contesto del lago di Garda	20
Le risorse: caratteristiche, tipologie, dislocazione, consistenza numerica	21
Conservazione, valorizzazione, cicli economici (situazione di fatto, analisi e dati)	22
I soggetti titolari delle risorse culturali (Enti locali, Stato, privati, associazioni)	23
Gli <i>stake holders</i> presenti sul territorio (in generale)	23
Il sistema culturale del Garda, descrizione del progetto	24
Sviluppi del sistema	31
Mappatura dei beni culturali in area gardesana	32
Principali beni culturali	37



Il quadro normativo

Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 20 ottobre 2000	47
La normativa nazionale	59
Regione Lombardia. Legge sugli econmusei (estratto)	63
Regione Veneto. Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984) (Estratto)	69
Provincia Autonoma di Trento. Legge Provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (BU 21 novembre, 2000, n. 48) (Estratto)	73
Elenco delle immagini	76





IL SISTEMA CULTURALE

Anche per sentirsi gardesani

Chi ha la fortuna, ereditata o no, di vivere sul Garda, in qualunque parte di esso, sulle rive o nell'entroterra, è consapevole di trovarsi in una realtà unica, in una parte di mondo baciata dalla natura, dal clima, dall'arte frutto di una lunga storia.

Un lago inoltre è un territorio definito, con dei confini stabiliti dalla natura, disegnati dalla geologia, dipinti dalla storia nei suoi numerosi percorsi.

L'uomo, nella sua immensa fame di potere e di dominio, riesce a separare anche ciò che è unito naturalmente, a dividerlo con confini artificiali, con poteri coatti, con il peso del denaro e la forza delle armi. Così poco alla volta l'unità si attenua, le divisioni prevalgono anche nella memoria collettiva.

Ciò è però più difficile dove la geografia e la storia hanno una presenza indelebile; dove, pur nella relatività della grande storia dell'universo e del mondo, il territorio domina con le sue forme ed i suoi percorsi.

Il Garda è uno di questi territori, definiti. In questo territorio, con il suo splendido paesaggio, esistono dei veri e propri giacimenti culturali, le memorie della sua storia, delle vicende antiche e più recenti, le chiese e i castelli, le ville e le fortificazioni, i musei e le raccolte: tutto ciò che rappresenta la vita di questa importantissima regione.

Tutto questo può divenire un sistema, un qualcosa di ordinato, di visitabile, descritto e commentato, quasi un libro di storia da leggere con l'ordine dovuto, lasciandogli esprimere tutto il suo silenzioso ma eloquente discorso.

È lo sforzo e la scommessa che la Comunità del Garda, con il prezioso, intelligente contributo della fondazione Cariplo, sta facendo con la realizzazione del sistema culturale del Garda: un ricco museo a cielo aperto, un grande libro che è anche mappa ragionata del nostro territorio.

Tutto ciò non viene fatto per il pur fondamentale turismo ma innanzitutto per i cittadini del Garda, spesso, troppo spesso, inconsapevoli della propria storia e della stessa loro geografia. E viene fatto dalla loro Comunità, nata autonomamente, creata per volontà di amministratori locali attenti e lungimi-





ranti, non imposta da leggi e decreti, con lo scopo di rappresentare il Garda ad onta delle divisioni politiche ed amministrative, di difenderlo nella sua unità, di promuoverne lo sviluppo che risiede anche nella sua tutela.

La forza morale e politica della Comunità confligge però con la sua debolezza, data dalle sue divisioni amministrative e istituzionali, ed aumentata soprattutto in tempi in cui si predicano falsamente le autonomie ma si coartano le volontà locali, in cui l'ignoranza dei valori culturali e storici prevale sulla invano predicata valorizzazione delle identità, in cui la politica tende a non rispettare i destini e le volontà dei cittadini.

L'impegno della Comunità ha però trovato la possibilità di esprimersi grazie alla sensibile attenzione della fondazione Cariplo ed alla sua capacità di investire sul passato per garantire il futuro.

Il sistema culturale del Garda è il tentativo di trasformare, nella conoscenza e coscienza collettiva, gli eventi della storia che rappresentano il lento processo identitario del nostro popolo, in cultura nel senso più autentico e diffuso del termine.

È la descrizione, con le testimonianze più vere, della realtà culturale di un territorio, che vuole essere riproposto ai suoi concittadini ed alla massa di turisti che lo invadono con pacifica curiosità. Per metà anno, tutti gli anni, il Garda, le sue sponde ed il suo entroterra, diventano una grande città, con milioni di presenze turistiche che vengono da tutte le parti del mondo ma soprattutto dalla civilissima Europa, la cui storia trova sul Garda un suo importante crocevia.

Dobbiamo dirci la verità: noi stessi gardesani conosciamo assai poco la nostra storia e le sue testimonianze, che pur caratterizzano così fortemente il nostro territorio. Non c'è fra di noi compenetrazione conoscitiva soprattutto tra una sponda e l'altra, i gardesani si muovono poco intorno al Garda che spesso è più conosciuto dagli ospiti stranieri più organizzati, curiosi, attenti al nostro territorio.

Con il sistema culturale vogliamo dare risposta ad una importante domanda di conoscenza, affermare che il Garda non è solo paesaggio e clima ma anche cultura, storia, monumenti, memorie. Dalla Magnifica Patria dell'area occidentale, ai forti della sponda veneta, alle colline moreniche, al monte Baldo.

Questa iniziativa non si fermerà al suo inizio, dovrà continuare nel tempo sulla base delle ricerche effettuate, migliorarsi sempre più, estendersi anche





alla gestione dei musei, delle gallerie, di ciò che è visitabile. Da una parte all'altra del lago si creeranno sistemi di comunicazione capaci di superare gli antiquati e costosi punti di informazione turistica, per strumenti più tecnologicamente e culturalmente attrezzati.

La presa di coscienza della nostra realtà andrà di pari passo con la sua comunicazione perché l'identità va vissuta ma anche comunicata.

Tra il globale e il locale lo sguardo rimane aperto verso il mondo, alla sua immensa anche se disordinata capacità di comunicazione, alla sua velocità, alla sua percorribilità. Ed al mondo comunichiamo il Garda attraverso la forza di internet.

Ma le radici vanno salvaguardate e valorizzate, per noi stessi innanzi tutto. Del resto più la pianta svetta alta verso il cielo più devono essere solide, nutrite, diffuse le sue radici.

Salvaguardare il radicamento nel territorio attraverso la cultura è la migliore risposta alla demagogia, alle false mitologie, alle visioni "dialettali" del nostro speriamo temporaneo modo di essere.

Aventino Frau
Presidente della Comunità del Garda





Costermano, Castion - Villa Pellegrini Cipolla
Sede veronese della Comunità del Garda





Gardone Riviera - Villa Mirabella
Sede della Comunità del Garda

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SISTEMA CULTURALE

1. BENI CULTURALI E PAESAGGIO, RISORSE PER IL TERRITORIO: DEFINIZIONI NORMATIVE E STRUMENTALI

Sia il dibattito accademico, sia la legislazione in vigore hanno ampiamente recepito la definizione di bene culturale inteso come “bene che costituisca testimonianza materiale di civiltà”, già presente negli atti della Commissione Franceschini (1967) e della Commissione Papaldo (1974).

Con il termine “tutela” si identifica ogni attività volta a riconoscere e proteggere i beni culturali e ambientali.

Si indica come “gestione” ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione.

È “valorizzazione” ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la funzione. Il “codice Urbani” (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiornato con le modifiche apportate dai decreti legislativi n. 62 e 63 del 2008) recepisce questa definizione ampia e la collega direttamente con l’articolo 9 della Costituzione.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale assumono un ruolo propulsore concorrendo a preservare la memoria della comunità e a promuovere lo sviluppo della cultura.

I beni culturali, intesi in senso ampio, il paesaggio, tutela, gestione e valorizzazione si integrano e si interfacciano reciprocamente in una visione articolata e complessa del territorio.

Il territorio si fonda sulla percezione dello spazio vissuto, riconosciuto nel corso di esperienze individuali e collettive; deriva dalla diffusione di immagini mentali, idee del paesaggio, percezioni delle distanze e dei confini, di rappresentazioni più o meno astratte, disegni, racconti, raffigurazioni simboliche; è frutto del perpetuarsi di abitudini, rapporti sociali, modalità di sfruttamento delle risorse ambientali, tecniche di coltivazione, prelievo e uso dei materiali da costruzione; in altri termini, uno spazio fisico per essere territorio deve essere



percepito e accettato come tale sia da chi lo vive sia all'esterno, deve configurarsi come un *unicum* omogeneo al suo interno e distinto da altri territori.

Tale percezione collettiva deriva da due aspetti: uno di carattere geoambientale, legato alle condizioni fisiche, climatiche e spaziali, l'altro legato all'organizzazione stabile, istituzionale, dei rapporti fra gli essere umani.

Un territorio, infatti, si definisce articolandosi in due componenti fondamentali, una naturale e un'istituzionale. La prima è attinente alla coltivazione e alla produzione di beni, alle condizioni tecniche, economiche e sociali della produzione e si esprime nella consapevolezza degli abitanti di appartenere a un'unità spaziale. La seconda riguarda il controllo degli ambienti geografici e delle loro risorse, la struttura della comunità e i suoi rapporti con le altre entità e si colloca sul piano istituzionale. Entrambe le componenti di un territorio si strutturano, si definiscono e si trasformano nel tempo.

Caratteristica costitutiva del territorio è la spazialità: nello spazio si fissano la formazione stessa di una società e le sue trasformazioni; essa si struttura e si modifica in relazione con lo spazio. Ne deriva che nello spazio si inscrivono i segni della storia. È come se la superficie terrestre antropizzata narrasse una storia ininterrotta, sia pure inframmezzata da salti, pause di rallentamento o periodi di abbandono.

Le marche esterne utilizzate per fissare la memoria di questa storia e dei suoi passaggi si traducono in segni materiali, monumenti, costruzioni, forme del paesaggio, in altre parole, in "beni culturali". Essi, quindi, sono elementi costitutivi di un territorio, parte integrante dell'identità di una comunità. Come tali, ne costituiscono risorse insostituibili.

2. IL CONTESTO DEL LAGO DI GARDA

Il bacino territoriale del lago di Garda (composto dai centri rivieraschi, dall'entroterra e dai bacini idrografici del Mincio e del Sarca) è caratterizzato dalla presenza diffusa di beni culturali, artistici, storici e architettonici che presentano caratteristiche omogenee, sia dal punto di vista stilistico formale che strutturale e materiale. Essi sono frutto della genesi unitaria del territorio benacense, che per gran parte della sua storia è stato governato e amministrato in modo uniforme. Risalgono a un arco cronologico che va dall'epoca protostorica al secolo scorso e appartengono a tre tipologie principali: castelli e fortificazioni, pievi, ville e palazzi. Vi si aggiunge un insieme di musei con composizione, origine, status giuridico e finalità estremamente diversificati, ma riconducibili in prospettiva a una visione complessiva del territorio e del suo sviluppo.

La presenza del lago, che per secoli è stato la via d'acqua che ha unificato centri e comunità diversi, è ancora oggi elemento unificante e opportunità per lo





sviluppo di collegamenti di visita e di fruizione basati sulla navigazione. A questi ultimi si aggiungono percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici attivi lungo le rive e in più punti dell'entroterra, ma frammentati, parziali e non collegati gli uni con gli altri.

Il patrimonio culturale gardesano si presenta, quindi, diffuso, sparso in più nuclei, collegati fra loro da tragitti alternativi alla viabilità automobilistica. Caratterizza profondamente l'assetto complessivo del paesaggio e del territorio e ne rappresenta un'importante opportunità di sviluppo. Tuttavia conservazione, gestione e valorizzazione sono oggi parcellizzati e affidati ai singoli soggetti proprietari di ciascun nucleo (in gran parte Comuni e enti pubblici). La debolezza (o mancanza) di pianificazioni complessive degli interventi di conservazione e di valorizzazione comporta dispendio di risorse economiche, scarsa efficacia degli interventi stessi, casi di incoerenza o sovrapposizioni.

L'assenza di forme di coordinamento strutturato della gestione e dei servizi alla fruizione penalizza la valenza culturale complessiva del bacino nonché la connotazione culturale del Garda nella sua dimensione di attrattore turistico. Di conseguenza sia le Pubbliche Amministrazioni titolari di nuclei di patrimonio culturale, sia i fruitori (residenti, visitatori, turisti) hanno espresso a più riprese l'esigenza di un coordinamento delle politiche culturali in grado di superare gradualmente le criticità indotte anche dall'attuale divisione amministrativa del territorio fra tre Regioni e quattro Province.

3. LE RISORSE: CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE, DISLOCAZIONE, CONSISTENZA NUMERICA

I beni culturali che caratterizzano il bacino del Garda appartengono a tre tipologie principali: castelli, pievi, ville e palazzi.

Sono presenti sul territorio circa 100 tra castelli interamente conservati, strutture fortificate ed evidenze archeologiche di strutture fortificate.

Sono presenti circa 100 tra pievi e chiese medievali, la gran parte tutt'ora adibite al culto e regolarmente aperte e utilizzate dalle comunità locali.

Resti di ville e dimore rustiche romane sono in parte accessibili e visitabili all'interno di percorsi museali strutturati (Sirmione, Desenzano del Garda, Toscolano), in parte ancora in corso di scavo e di allestimento museale (Castiglione delle Stiviere, Brenzone).

Oltre duecento tra ville e palazzi rinascimentali caratterizzano sia il contesto rurale e rivierasco, sia i centri storici. Vi si aggiungono ville otto e novecentesche legate all'affermazione del Garda come meta del turismo mitteleuropeo d'élite.

Sono presenti anche circa 200 tra musei, raccolte e collezioni, attualmente gestiti in modo parcellizzato da singoli enti o soggetti proprietari. Tra questi fi-





gurano il Museo delle Grotte di Catullo (oltre 230.000 visitatori l'anno), il Museo Civico di Riva del Garda, il Museo di Salò (in fase di allestimento, destinato a connotarsi come museo del territorio).

Limonaie e insediamenti produttivi preindustriali e protoindustriali sono presenti in particolare nella parte settentrionale del bacino.

Tra questi rivestono un'importanza specifica la Limonaia del Castèl a Limone sul Garda, esempio di architettura produttiva preindustriale, inserita in una fortificazione (60.000 visitatori l'anno) e la Valle delle Cartiere, nel Comune di Toscolano Maderno, riconosciuta come ecomuseo dalla Regione Lombardia.

4. CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE, CICLI ECONOMICI (SITUAZIONE DI FATTO, ANALISI E DATI)

L'area gardesana risulta oggi divisa sul piano amministrativo in tre Regioni e quattro Province. Tale ripartizione corrisponde anche a divisioni organizzative e territoriali degli uffici dello Stato. Gestione e valorizzazione dei beni culturali risultano pertanto in capo a soggetti pubblici diversi. Vi si aggiunge l'Amministrazione Ecclesiastica per i beni di sua pertinenza e vi si aggiungono soggetti privati titolari di edifici, musei, collezioni.

Politiche di sviluppo culturale integrato sono state progettate e condotte prevalentemente su base provinciale, con conseguente frammentazione e penalizzazione dell'area gardesana. Fra queste sono da rilevare le iniziative di condotte nell'Alto Mantovano, le iniziative attuate in campo turistico dagli enti pubblici di Brescia e da Bresciatourism. Nell'area gardesana sono attivi circuiti di manifestazioni ludico-culturali ed enogastronomiche (iniziative in Valtenesi, Armonie sotto la Rocca, iniziative attuate dalle Strade del Vino e consorzi di produttori) attuati su base locale intercomunale, per bacini di ampiezza limitata.

Nell'area interessata dal progetto Sistema Culturale del Garda sono attive la rete dei musei della Provincia di Mantova (costituita), la rete dei musei della Provincia di Brescia (in fase avanzata di costituzione), il sistema turistico mantovano. È presente anche l'ecomuseo della Valle delle Cartiere.

Nella direzione dell'attuazione di una politica culturale unitaria per tutto il bacino benacense si sono mossi alcuni progetti già realizzati sull'intero bacino gardesano. Si tratta in particolare, del progetto "Garda romanico" (attuato tra il 2000 e il 2006 dai Comuni gardesani e da Associazioni culturali locali in collaborazione con la Regione Lombardia) e del progetto "Il Garda, il territorio, l'identità" (attuato nel 2007 e 2008 dalla Comunità del Garda e dalla Regione Lombardia in collaborazione con soggetti pubblici territoriali dell'area).

Quest'ultimo progetto, articolato essenzialmente in azioni di ricerca e di di-





dattica, ha fornito la base conoscitiva e progettuale per la realizzazione del Sistema Culturale e ne ha avviato la comunicazione e il radicamento presso le comunità residenti.

Altri progetti, che coinvolgono aree parziali del bacino gardesano, hanno contribuito alla creazione di reti di valorizzazione e di gestione sovracomunali. Fra questi, presentano elementi di potenziale collegamento con il Sistema Culturale del Garda: il Parco dell'Alto Garda Bresciano, l'Ecomuseo della Valle delle Cartiere, il Museo Civico della Rocca di Riva del Garda, le azioni di studio e di rilevazione condotte sui castelli della Valtenesi.

5. I SOGGETTI TITOLARI DELLE RISORSE CULTURALI (ENTI LOCALI, STATO, PRIVATI, ASSOCIAZIONI)

La stessa connotazione diffusa della presenza di beni culturali in area benacense fa sì che, oggi, ne siano titolari e proprietari soggetti diversi, appartenenti a diverse tipologie giuridico istituzionali.

La maggior parte dei castelli e delle fortificazioni sono oggi di proprietà e di competenza dei Comuni (esprimendo così una forma di continuità rispetto alla funzione pubblica svolta da queste strutture nel Medioevo, in un'area in cui le comunità e i comuni rurali avevano un ruolo particolarmente attivo). Pievi e chiese medievali sono di proprietà parrocchiale, divise fra le diocesi di Brescia, Mantova, Verona, Trento. In qualche caso la gestione e la manutenzione è affidata ad associazioni locali. Gli ordini religiosi hanno competenza su complessi santuariali (Madonna del Benaco a San Felice, Frassinò) e su alcuni complessi monastici.

Le aree archeologiche sono di competenza e gestione diretta della Soprintendenza Archeologica della Lombardia e della Soprintendenza Archeologica del Veneto. L'area delle Grotte di Catullo e il relativo museo sono nazionali. Ville e palazzi rinascimentali sono di proprietà privata o comunale.

La Casa del Podestà e la Rocca di Lonato sono gestite dalla Fondazione Ugo da Como, il complesso del Vittoriale degli Italiani è gestito dall'omonima fondazione.

I musei presenti in area gardesana sono in gran parte di proprietà e gestione comunale.

6. GLI STAKE HOLDERS PRESENTI SUL TERRITORIO (IN GENERALE)

Stato, Enti locali e Enti territoriali sono titolari dei beni culturali di proprietà pubblica. Ad essi si aggiungono soggetti privati proprietari di beni culturali



(comunque soggetti a tutela pubblica). La stessa legislazione vigente in materia di beni culturali e di paesaggio prevede che la valorizzazione possa essere sia pubblica che privata e dispone, in particolare, che si svolga in prospettiva territoriale ampia.

La valorizzazione pertanto non è un compito che spetta in esclusiva ai soggetti pubblici. Essa inoltre deve conformarsi ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio.

Lo strumento privilegiato per l'attuazione di attività e servizi di valorizzazione dei beni culturali pubblici è l'accordo di programma, anche se non vengono escluse altre forme giuridiche di intesa fra Stato, Enti locali e privati). Attività e servizi di valorizzazione dei beni culturali pubblici devono svolgersi in modo coordinato, armonico e integrato. Un dato rilevante è il carattere necessariamente consensuale dei rapporti tra soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di valorizzazione.

Gli accordi, per garantire un quadro unitario e ordinato, devono avere carattere regionale o interregionale.

È inoltre espressamente prevista la possibilità per i soggetti pubblici di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgano attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

La gestione dei beni culturali e delle attività di valorizzazione pubbliche può essere diretta o indiretta (affidata a consorzi, associazioni, gruppi di volontari con apposita convenzione).

La gestione indiretta è consigliata qualora l'ente pubblico non abbia dimensioni e risorse tali da garantire in proprio un'adeguata gestione e valorizzazione dei beni culturali stessi. Inoltre la gestione indiretta può facilitare l'attuazione di strategie di valorizzazione su scala territoriale, superando i limiti localistici.

7. IL SISTEMA CULTURALE DEL GARDA, DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Sistema Culturale del Garda è una rete di servizi alla gestione e alla fruizione dei beni culturali dell'area benacense, con particolare riferimento a castelli, pievi, ville e palazzi. In una fase avanzata di attuazione è previsto anche l'insediamento di musei, raccolte e collezioni.

7.a Soggetto capofila e partner di progetto

Il soggetto capofila è la Comunità del Garda (Ente territoriale che associa Comuni ed enti pubblici), l'unico soggetto che unifica il bacino benacense e che attua interventi e azioni unitari. Pertanto è l'unico soggetto attualmente



in grado di progettare e attuare un Sistema Culturale complessivo per l'area, nonché di fornire documenti e linee di indirizzo agli enti pubblici territoriali in funzione di una programmazione adeguata alle specifiche caratteristiche geo ambientali e storico culturali del bacino.

Partner di progetto sono i Comuni e Enti pubblici aderenti alla Comunità del Garda.

Per l'avvio del Sistema è stato ottenuto un cofinanziamento dalla Fondazione Cariplo.

Nelle successive fasi di attuazione contributi economici saranno richiesti alle Regioni, a enti pubblici e soggetti privati.

Sono previsti accordi di collaborazione con la società per la navigazione interna Navigarda e con gli aeroporti.

7.b Fornitori

La progettazione e la gestione del Sistema Culturale del Garda è fornita dall'Associazione culturale senza scopo di lucro Osservatorio per il Territorio e il Paesaggio, con sede in Padenghe sul Garda.

7.c Ambito spaziale

I contenuti tematici e culturali del progetto interessano la vasta area che coincide con il bacino idrografico del lago di Garda, con il bacino del Sarca e il bacino del Mincio. L'area presenta una marcata connotazione unitaria sia dal punto di vista paesaggistico che storico-territoriale, ma attualmente è divisa amministrativamente fra le Regioni Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Le azioni comuni unitarie previste nel progetto sono localizzate nell'intera area gardesana, con particolare riferimento ai Comuni rivieraschi. Gli interventi strutturali attuati nel 2009 su singoli beni culturali sono localizzati nelle province di Brescia e di Mantova, nei comuni di San Felice del Benaco, Gardone Riviera, Limone sul Garda e Cavriana.

7.d Beni culturali oggetto del progetto

Sono interessati dal Sistema Culturale del Garda i beni e i complessi culturali candidati dalle singole Amministrazioni proprietarie, da soggetti pubblici e privati a divenire luoghi di visita e di conoscenza della cultura del territorio nel suo insieme.

In generale, i beni culturali inseriti nel progetto Sistema Culturale del Garda sono raggiungibili con viabilità stradale ordinaria. Sono toccati da reti (parziali) di percorsi ciclopedonali (realizzate su base provinciale e non estese a tutta l'area gardesana).

I beni culturali dei Comuni rivieraschi inseriti nel progetto Sistema Culturale





del Garda sono raggiungibili con i collegamenti della navigazione interna di linea realizzati da Navigarda. Sono possibili collegamenti via acqua anche con mezzi privati. Tutti i Comuni rivieraschi dove sono ubicati i beni culturali oggetto del progetto sono dotati di porti turistici e/o attracchi.

7.e Tempi di attuazione

La realizzazione del Sistema Culturale del Garda prevede:

- una fase di avvio, con la realizzazione di interventi strutturali e delle prime azioni comuni a tutto il bacino interessato (anno 2009);
- una fase di consolidamento dei rapporti di *partnership*, consolidamento della gestione, allargamento dei Comuni e soggetti aderenti, incremento del numero dei beni culturali inseriti nel Sistema (anno 2010);
- fase di entrata a regime della gestione del Sistema (2011).

7.f Descrizione

La realizzazione del Sistema Culturale del Garda si articola in:

- azioni unitarie, articolate su tutto il territorio gardesano (azioni di studio, indagini conoscitive, rilevazione e mappatura, in azioni di comunicazione, didattica, servizi alla fruizione);
- interventi strutturali su singoli nuclei di patrimonio culturale di particolare significato rispetto ai temi e ai contenuti del Sistema stesso (gli interventi strutturali previsti nella fase di avvio del Sistema – 2009 – sono da attuare su beni culturali e complessi architettonici situati in Comuni delle province di Brescia e Mantova).

Azioni unitarie per tutto il bacino:

Le azioni unitarie sono finalizzate a:

- 1 - messa in rete dei beni culturali del bacino gardesano
- 2 - miglioramento dell'accessibilità e servizi alla fruizione
- 3 - comunicazione.

1 - Azioni di messa in rete dei beni culturali

- Individuazione, studio e valorizzazione dei nuclei artistici e monumentali dell'area del Garda appartenenti alle tre tipologie principali: pievi romane, castelli, ville;
- mappatura dei musei, raccolte e collezioni presenti sul territorio;
- studio e predisposizione di un documento di orientamento della programmazione e della gestione unitaria dei musei gardesani in chiave territoriale;
- pubblicazione in volume di uno strumento documentario di analisi storica



e storico territoriale sulla genesi del patrimonio culturale in relazione con la genesi del territorio nel suo insieme (tale pubblicazione si pone come strumento documentario per azioni successive di valorizzazione e per progettazioni territoriali quali PTCP, PRG, pianificazione viabilistica).

2 - Azioni per il miglioramento dell'accessibilità e servizi alla fruizione

- realizzazione di punti di informazione e di postazioni multimediali e di proiezione dei contenuti del Sistema Culturale (postazioni da collocare in punti di grande flusso e visibilità).

Le postazioni presenteranno il territorio gardesano nel suo insieme con ricostruzioni 3D e videopresentazioni, accompagnate da dati storici e culturali e da informazioni sulla viabilità complessiva dell'area.

Saranno collocate presso gli aeroporti, porto di Portese (San Felice del Benaco), Limonaia del Castèl (Limone sul Garda), Villa Mirra – Museo del Vino dell'Alto Mantovano (Cavriana), Palazzo dei Provveditori, lungolago (Salò), giardini (Gardone Riviera), Villa Bianchi (Toscolano Maderno), lungolago Regina Adelaide (Garda), Castello (Torbole), Villa Carlotti (Caprino Veronese), centro storico (Cavaion Veronese);

- individuazione e valorizzazione di una rete di collegamenti di valore storico e paesaggistico fra i diversi nuclei (via d'acqua, sentieri, strade storiche, vie urbane nei centri storici, piste ciclopedonali, percorsi sulle rive del lago);
- creazione di un sistema unitario di gestione, valorizzazione e fruizione dei nuclei artistici e monumentali dell'area.

3 - Azioni di comunicazione

- convegno internazionale di presentazione del Sistema Culturale;
- realizzazione di una piattaforma informatica all'interno del portale www.lagodigarda.it dedicata alla comunicazione e alla divulgazione dei contenuti e degli sviluppi del Sistema Culturale;
- attività didattiche nelle scuole e rivolte ai residenti adulti;
- conferenze e attività di comunicazione rivolte ai residenti.

Interventi strutturali

La fase di avvio del Sistema Culturale del Garda prevede la realizzazione di interventi strutturali su beni culturali e architettonici situati nei comuni di San Felice del Benaco, Limone sul Garda, Gardone Riviera, Cavriana. Questi interventi strutturali sono stati cofinanziati dai Comuni proprietari dei beni culturali e dalla Fondazione Cariplo.



San Felice del Benàco – intervento strutturale sul castello di Portese che permetta l'accessibilità anche ai disabili; il castello di Portese, situato nei pressi del porto e dell'attracco della navigazione di linea è attualmente adibito ad attività socio culturali e ricreative e a manifestazioni teatrali culturali locali; è gestito da un'associazione di volontari (Gruppo Alpini); è aperto al pubblico; all'interno del Sistema Culturale il castello di Portese sarà punto di accesso dall'acqua alla rete dei castelli del Garda meridionale e centro visite, punto di partenza per gruppi e escursioni;

Limone sul Garda – completamento del recupero della Limonaia del Castèl e creazione di strutture di visita nel centro storico (predisposizione degli ambienti del Museo del Turismo, sistemazione del parco di Villa Boghi); all'interno del sistema, la limonaia sarà esempio di architettura produttiva locale e esempio di raccordo fra strutture produttive tradizionali e nuclei di insediamento storico (la limonaia è stata ricavata nelle strutture del castello medievale);

Cavriana – completamento del recupero di Villa Mirra, inclusa nell'area del castello di Cavriana; creazione dei contenuti del Museo del Vino dell'Alto Mantovano da collocare all'interno delle cantine della villa stessa; realizzazione di una presentazione multimediale specifica sul castello e sul complesso; all'interno del sistema villa Mirra e il castello di Cavriana (in cui essa risulta inserita) svolgeranno il ruolo di punto di accesso meridionale e di centro di visita all'area collinare meridionale;

Gardone Riviera – intervento di recupero dei giardini e del parco di Villa Primavera; i giardini fanno parte dell'ampia area verde piantumata con essenze locali, essenze mediterranee e tropicali che include anche l'Orto Botanico e il Vittoriale; l'area nell'insieme e i giardini su cui sono previsti gli interventi conservativi sono accessibili al pubblico; rappresentano un esempio storico significativo di destinazione a fini turistico ricreativi e scientifico sperimentali di aree del territorio benacense.

La fase di avvio del Sistema Culturale del Garda prevede anche l'inizio di interventi strutturali su beni culturali e architettonici localizzati nei Comuni di Toscolano Maderno, Salò, Gargnano, Tremosine, Tignale. Per questi interventi non è stato chiesto il cofinanziamento alla Fondazione Cariplo.

Toscolano-Maderno – recupero di villa Bianchi e creazione della "Casa della Cultura" (strutture di fruizione dell'intero Sistema); pubblicazione documentaria relativa alla storia del Comune e alle origini del Comune stesso; all'interno del sistema il polo di Toscolano Maderno sarà una struttura destinata a





servizi permanenti a supporto del sistema stesso (conferenze, attività didattiche, incontri, proiezioni, biblioteca);

All'interno del Sistema rivestirà un ruolo importante il Museo della Città di Salò (in fase di progettazione), qualora sia realizzato in un'ottica territoriale di sistema gardesano ampio e con una forte accentuazione dei contenuti relativi all'appartenenza del Garda alla Serenissima tra XIV e XVIII secolo.

Gargnano – recupero del complesso del convento di San Francesco e edifici adiacenti.

Tremosine – interventi nei centri storici dei nuclei di insediamento sparso che compongono il Comune.

Tignale – interventi nel centro storico.

7.g Obiettivi

Creazione e miglioramento dei sistemi di gestione del patrimonio storico artistico monumentale; incremento dell'offerta culturale locale; coinvolgimento della popolazione residente nella conoscenza, gestione e valorizzazione del patrimonio locale; sviluppo di attitudini a lavorare in rete all'interno delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte; qualificazione del bacino del Garda come meta di turismo culturale; integrazione e dilatazione dell'offerta turistica attuale dell'area; individuazione di nuove prospettive di sviluppo economico imprenditoriale legato al turismo culturale; attivazione di un percorso graduale verso modalità unitarie di gestione dei Beni Culturali dell'intera area gardesana; strutturazione progressiva di forme di gestione unitaria del bacino gardesano attraverso la formalizzazione di accordi intercomunali e interprovinciali.

7.h Risultati attesi

Incremento della coesione sociale intorno ai monumenti-segni più legati all'identità locale; qualificazione dell'area come meta di turismo culturale; destagionalizzazione dei flussi turistici; creazione di sistemi permanenti di gestione del patrimonio; incremento delle attività imprenditoriali legate al turismo culturale; creazione di flussi economici finalizzati alla conservazione e ulteriore valorizzazione del patrimonio.

7.i Accordo di partenariato

Il Sistema Culturale del Garda è promosso dalla Comunità del Garda (soggetto capofila) e da Comuni aderenti alla Comunità stessa.





Lo statuto della Comunità è una prima formalizzazione di accordo di partenariato fra i soggetti coinvolti.

La creazione del Sistema Culturale rientra nei fini statutari della Comunità del Garda.

Per la creazione e la gestione del Sistema Culturale del Garda, inoltre, è stato predisposto e sottoscritto un apposito specifico protocollo di intesa che regola i rapporti fra i soggetti coinvolti.

Per garantire l'operatività del Sistema Culturale la Comunità del Garda e i Comuni aderenti mettono a disposizione l'attività di personale dipendente in questa misura:

Comunità del Garda – 2 unità a tempo pieno

Comune di Cavriana – 1 unità a tempo pieno per apertura e servizi biblioteca e Museo del Vino dell'Alto Mantovano

Comune di Toscolano Maderno – 1 unità a tempo pieno per apertura servizi biblioteca e "Casa della Cultura".

L'Associazione Osservatorio per il Territorio e il Paesaggio mette a disposizione l'attività di 4 soci, di 5 collaboratori e di 4 volontari.

Il Gruppo Alpini di Portese-San Felice del Benàco mette a disposizione l'attività di 4 volontari per tutto l'arco dell'anno.

L'Associazione Cuori Ben Nati (Desenzano del Garda) mette a disposizione l'attività di 6 volontari per manifestazioni (per la durata di 30 giorni nell'arco dell'anno).

Nello specifico, la Comunità del Garda realizza il coordinamento, le azioni comuni a tutta l'area, le postazioni multimediali e di proiezione, l'implementazione e aggiornamento del portale www.lagodigarda.it; l'attivazione di sistemi di prenotazione della fruizione dei Beni Culturali.

Comuni aderenti alla Comunità del Garda realizzano: interventi di conservazione e manutenzione dei Beni Culturali; gestione degli spazi e dei servizi del Sistema Culturale del Garda (sale conferenze, sale esposizioni, ecc.); custodia e guardiania, spese di gestione ordinaria dei Beni Culturali, partecipazione alle spese di gestione del Sistema Culturale del Garda.

L'Associazione Osservatorio per il Territorio e il Paesaggio fornisce progettazione, documentazione, servizi e attività di coordinamento.

7.1 Modalità di gestione del Sistema

Il Sistema Culturale del Garda si configura come funzione e azione permanente della Comunità del Garda.

7.m Modalità di valutazione dell'efficacia del sistema

Durante la fase di avvio del Sistema saranno monitorati e valutati:

- stato di avanzamento delle azioni comuni a tutto il sistema (montaggi periodici);





- stato di avanzamento degli interventi strutturali sui singoli beni culturali (monitoraggi periodici).

Si terranno riunioni periodiche fra i soggetti partner per un feed back costante degli aspetti gestionali.

Saranno utilizzati questi indicatori di risultati:

- realizzazione delle azioni comuni a tutto il progetto;
- realizzazione completa degli interventi strutturali sui singoli beni culturali;
- partecipazione agli eventi di comunicazione del progetto (indicatori numerici);
- monitoraggio del numero dei destinatari delle azioni comuni (indicatori numerici);
- monitoraggio dei contatti del sito www.lagodigarda.it nella sezione dedicata al progetto;
- monitoraggio dei visitatori ai beni culturali inseriti nel sistema (indicatori numerici e indici di soddisfazione/criticità).

8. SVILUPPI DEL SISTEMA

Il Sistema Culturale del Garda si svilupperà intorno a tre macrofiloni principali: gestione dei beni culturali, valorizzazione, attivazione di cicli economici intorno ai beni culturali. La fase avanzata di attuazione del Sistema prevede anche l'inserimento di musei e collezioni.

8.a Gestione

È opportuno che il Sistema si orienti verso forme stabili di gestione unitaria dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche della conservazione, accessibilità, fruizione, viabilità. Sono previste: attività di monitoraggio delle situazioni conservative e progettuali in atto; analisi delle opportunità economiche, promozionali, turistiche; attività di *fund rising*; elaborazione di progetti.

8.b Valorizzazione

A partire dalla pubblicazione on line delle informazioni relative ai beni culturali dell'area, lo sviluppo del Sistema Culturale del Garda è orientato verso la creazione di un sistema di prenotazione unitaria delle visite e all'attivazione di sistemi di apertura che riducano i costi a carico delle singole amministrazioni pubbliche e dei singoli proprietari dei beni.

Il data base on line sui beni culturali è predisposto per essere costantemente aggiornato e implementato con informazioni legate alla fruizione e alla valorizzazione.





8.c Cicli economici

Lo sviluppo del Sistema è orientato all'attivazione di forme di integrazione delle risorse delle amministrazioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.

È orientato inoltre all'attivazione di cicli economici locali legati ai beni culturali (sistema di visite guidate, organizzazione di reti di trasporto via terra e via acqua, commercializzazione di prodotti enogastronomici legati al territorio, ecc.). Entrambi gli sviluppi sono finalizzati alla connotazione del bacino gardesano come meta di turismo culturale.

9. MAPPATURA DEI BENI CULTURALI IN AREA GARDESANA

La mappatura dei beni culturali è pubblicata on line nel sito della Comunità del Garda (www.lagodigarda.it) ed è accessibile anche dalle postazioni multimediali create all'interno del Sistema e collocate in edifici di interesse storico e culturale dell'area gardesana.

La pubblicazione on line consente l'aggiornamento dei dati in relazione con le progettualità in corso e con l'avanzamento dello stesso Sistema Culturale. Le schede relative ai musei saranno pubblicate on line nelle successive fasi di attuazione del Sistema stesso.



Volta Mantovana - Castello





Cavriana - Villa Mirra





San Felice del Benàco, Isola del Garda - Villa Cavazza





Sirmione – Castello Scaligero



PRINCIPALI BENI CULTURALI*

VILLE ROMANE

Villa Romana, Brenzone
Villa Romana (Convento Santa Maria), Castiglione delle Stiviere
Villa Romana ed Antiquarium (III – V Secolo), Desenzano del Garda
Villa delle Mansarine, Monzambano
Grotte di Catullo, Villa Romana, Sirmione
La Di Via Antiche Mura, Sirmione
Villa Romana (II Secolo. d.C.), Toscolano-Maderno

PALAZZI E DIMORE

Palazzo D'Arco Marcabruni, Arco
Palazzo dei Panni, Arco
Palazzo del Termine, Arco
Palazzo di Piazza, Arco
Palazzo di San Pietro, Arco
Casa Ottolenghi, Bardolino, Loc. Mure
Palazzo Lanni, già Rovello, Calvagese della Riviera, Fraz. Arzaga
Villa Mirra, Cavriana
Palazzo del Provveditore Veneto, Desenzano del Garda, Piazza Malvezzi
Palazzo Parini, Desenzano del Garda
Palazzo Todeschini, Desenzano del Garda
Palazzo già Villio, oggi Cominelli (ne rimane solo il portone), Desenzano del Garda
Palazzo dei Capitani, Garda
Palazzo Fregoso, Garda
Palazzo già Carlotti, Garda, Lungolago
Casa Beschi, Gardone Riviera
Palazzo Feltrinelli (stile Liberty, Università degli Studi di Milano), Gargnano

* La schedatura dei beni culturali è pubblicata on line nel sito www.lagodigarda.it ed è aggiornata in relazione con gli sviluppi del sistema culturale del Garda.





La Dogana Veneta, Lazise
Casa Gherardi, Limone sul Garda
Casa del Podestà, Lonato del Garda
Casa già Savoldi, Lonato del Garda
Casa già Savoldi, oggi Canale, Lonato del Garda
Casa Orlandini, Lonato del Garda
Palazzo Carpeneda, Lonato del Garda
Palazzo della Pretura, già Zambelli, Lonato del Garda
Palazzo già Gerardi, Lonato del Garda
Palazzo Papa, già Cerutti, Lonato del Garda
Palazzo dei Capitani (epoca Veneziana), Malcesine
Casa Alberti, già Osteria della Rosa, Nago-Torbole, Torbole
Casa Beust, Nago-Torbole, Torbole
Casa del Dazio, Nago-Torbole, Torbole
Casa Stefenelli, Nago-Torbole, Torbole
Palazzo del Provveditore Veneto o Palazzo della Comunità, Peschiera del
Garda
Palazzo del Comando di Piazza Forte o Palazzina storica, Peschiera del
Garda
Casa Pavioli, Pozzolengo
Palazzo Pretorio (Scaligeri), Riva del Garda
Palazzo Municipale o del Provveditore o della Magnifica Patria, Salò
Casa Amadei, Salò
Casa Gritti, già Tracagni, Salò
Palazzo della Croce Rossa, Salò
Palazzo Fantoni, Salò
Palazzo Sforza Pallavicino, poi Martinengo Cesaresco, oggi Terzi, Salò, Fraz.
Barbarano
Palazzo ex Monte di Pietà, San Felice del Benàco
Palazzo Rotingo, San Felice del Benàco
Palazzo Cominelli, San Felice del Benàco, Fraz. Cisano
Antica sede del Capitanato, oggi Hotel Gardesana, Torri del Benàco
Casa A Lago, Toscolano-Maderno
Palazzo Bulgheroni, Toscolano-Maderno
Palazzo Camossi, già Delai, Toscolano-Maderno
Palazzo Cominciali, Zakreski, Fiorini, Comboni, Toscolano-Maderno
Palazzo Fioravanti, Toscolano-Maderno
Palazzo Zani, Toscolano-Maderno
Villa Rizzardi, Brunati, Bulgheroni, detta Villa Lucia, Toscolano-Maderno
Palazzo Guerrieri Gonzaga, Volta Mantovana





VILLE E GIARDINI

Villa Da Persico, Affi
 Villa Da Persico, Poggi, Affi
 Villa Fra Castoro, Daylé, Affi, Fraz. Innaffi
 Villa Bottagisio, Fagiani, Detta Villa S. Andrea, Affi, Loc. S. Andrea
 Villa De Prati, D'Argenio, Arco
 Villa Dell'Arciduca (1870 – 1872), Arco
 Villa Biedermann, Crosina, Arco
 Villa Bassani Raimondi, Bardolino
 Villa Bassani, Raimondi, Bardolino
 Villa Bottagisio, Bardolino
 Villa Bottagisio, Bardolino
 Villa Giuliani Gianfilippi, Bardolino
 Villa Giuliani Gianfilippi, Bardolino
 Villa Rizzardi Guerrieri (Villa Ottocentesca), Bardolino
 Villa Mangiarotti, Bardolino, Loc. Roccolo di Cavazocca
 Villa Bruni Conter, già Buzzoni, Calvagese della Riviera, Fraz. Carzago
 Villa Vimercati Carlotti, Caprino Veronese
 Villa Negrelli, Ruffoni, Dall'Igna, De Perini, Candiani, Caprino Veronese,
 Fraz. Pesina
 Villa Nogarola, Abrile, Caprino Veronese, Fraz. Pesina
 Villa Arvedi d'Emilei, Castelnuovo del Garda, Fraz. Cavalcaselle
 Villa Borgognoni Tommasi, Castelnuovo del Garda, Fraz. Sandra
 Villa Bonazzo, Cavaion Veronese
 Villa Cordevigo, Cavaion Veronese
 Villa Ravignani, Cavaion Veronese
 Villa Trabucchi, Cavaion Veronese
 Villa Trombetta, Cavaion Veronese
 Villa Torri Giuliani, Costernano, Fraz. Albarè
 Villa Pellegrini Cipolla (1760 su struttura del XV Secolo, stile Barocco), ora
 sede veronese della Comunità del Garda, Costernano, Fraz. Castion Veronese
 Villa Pellegrini, Desenzano del Garda
 Villa Ambrosi, già Arrighi, Monti, Tassinari, Desenzano del Garda, Fraz. Ri-
 voltella
 Villa Lucchi, Desenzano del Garda, Fraz. Rivoltella, Loc. Arriga
 Villa Pellizzari di San Girolamo, Desenzano del Garda, Fraz. San Girolamo
 Villa Andreis, Desenzano del Garda, Loc. Montecroce
 Villa Albertini (ex Becelli, Cinquecentesca), Garda
 Villa Becelli, Abertini, Garda
 Villa Canossa, già Carlotti – Scaveaghe, Garda





Villa Brenzoni, Guarienti di Brenzone, Garda, Punta San Vigilio
Villa Cargnacco, Thode, d'Annunzio, ora Vittoriale degli Italiani e Villa
Mirabella, sede della Comunità del Garda, Gardone Riviera
Villa del Sogno (Hotel), Gardone Riviera
Villa Langensiepen, detta Villa Alba (stile Neo-Classico, fine '800, pro-
prietà del Comune di Gardone Riviera), Gardone Riviera
Villa Langensiepen, Turati, detta Villa Ruhland, Gardone Riviera
Villa Polenghi, detta Villa Fiordaliso (Hotel), Gardone Riviera
Villa Galassini, Dubini, Cervati, detta Castello di Morgnaga, Gardone Ri-
viera, Fraz. Morgnaga
Villa Feltrinelli (stile Liberty, Hotel), Gargnano
Villa Bettoni Cazzago (Villa Settecentesca), Gargnano, Fraz. Bogliaco
Castello Sant'Antonio di Montoni, Lazise
Villa Bagatta, Lazise
Villa Bottona, Lazise
Villa Brognolino, Barbaro, detta La Bottona, Lazise
Villa Buri, Lazise
Villa Buri, Bernini, Lazise
Villa Cavazocca, Mozzanti, detta La Pergolana (stile Rinascimentale -
1800), Lazise
Villa Conferazene, Lazise
Villa Da Sacco, Lazise, Fraz. Colà
Villa Falconi, Giuliari, Franzosi, Moscardo, Miniscalchi, Treves, detta Villa
dei Cedri (Villa Veneta – Secolo XVII – XIX), Lazise, Fraz. Colà
Villa Fumanelli, Lazise, Fraz. Colà
Villa Moscardo, Lazise, Fraz. Colà
Villa Alberti, Lazise, Fraz. Pacengo
Villa Balladoro, Camuzzoni, De Beni, Lazise, Fraz. Pacengo
Villa Giuli, Lazise, Fraz. Pacengo
Villa Brenzoni, ora Zanetti, Lazise, Loc. Montinghel
Villa già Spolverini, Lazise, Loc. Palù de Mori
Villa Bettoni, Piantoni, detta Villa Garbera, Limone sul Garda
Villa Pariani, Malcesine, Loc. Sopri
Villa Belgiojoso, Mereghetti, Manerba del Garda, Loc. Punta Belvedere
Villa Bertanzi, ex Villa Brunati e Molmenti (fine '600), Moniga del Garda
Villa Ferrari, già Brunati, Moniga del Garda
Villa Barbieri, Padenghe del Garda
Villa Valeggia, Albertini, detta Il Paradiso, Peschiera del Garda
Villa Abertini, Pozzolengo
Villa Fiorio di San Cassiano, Risatti, San Giacomo, Riva del Garda
Villa Lina, Riva del Garda





Villino Campi, Riva del Garda
Villa De Lutti, Riva del Garda, Fraz. Sant'Alessandro
Villa De Lutti, Riva del Garda, Fraz. Campo Lomaso
Villa Amadei (architettura Littoria), Salò
Villa Isabella, già Simonini (stile Liberty, Hotel Laurin), Salò
Villa Leonesio, già Olivari, Salò
Villa de Ferrari, Borghese, Cavazza (stile neo-Gotico Veneziano), San Felice del Benàco, Isola del Garda
Villa Ca' Montagna, San Zeno di Montagna
Villa Koseritz, Donagemma, Galletti, Ghidini, Ghidini detta Villa Cortine (Hotel), Sirmione
Villa Marlisa all'Ortaglia, Torri del Benàco
Villa Delai, Mafizzoli, Oddi, Toscolano-Maderno
Villa del Serraglio, Toscolano-Maderno
Villa Zanardelli, Toscolano-Maderno
Villa già Archetti, Tremosine, Fraz. Campione del Garda
Villa Maffei, detta La Quercia, Valeggio sul Mincio

CASTELLI E FORTIFICAZIONI

Castello di Incaffi, Affi
Castello, Arco
Castello di Castellino, Arco
Porta Transora del borgo fortificato, Arco
Torre e Porta Verona, Bardolino
Castello di Castelletto, Brenzone
Castello di Carzago, Calvagese della Riviera
Torre del Castello, Calvagese della Riviera
Torre del Castello, Castelnuovo del Garda
Cinta muraria del borgo fortificato, Cavriana
Torre del Castello, Cavriana
Castello, Desenzano del Garda
Torre di Rivoltella, Desenzano del Garda
Castello, Drena
Castello di Cerlongo, Goito
Torre del Castello, Goito
Castello, Lazise
Castello di Sant'Antonio di Montoni, Lazise
Castello del Podestà, Lonato del Garda
Castello di Drugolo, Lonato del Garda
Castello, Malcesine





Castello, Manerba del Garda
Torre di Solarolo, Manerba del Garda
Torre La Rotonda, Medole
Torri del borgo fortificato, Moniga del Garda
Castello, Monzambano
Castello di Castellaro Lagusello, Monzambano
Castello di Penede, Nago-Torbole
Forte Inferiore di Nago, Nago-Torbole
Castello, Padenghe sul Garda
Torri del borgo fortificato, Padenghe sul Garda
Forte, Peschiera del Garda
Castello, Polpenazze
Castello, Ponti sul Mincio
Torri del borgo fortificato, Pozzolengo
Bastione del Monte Gazzo, Riva del Garda
Batteria di Mezzo del Monte Brione, Riva del Garda
Castello o Rocca, Riva del Garda
Forte Garda, Riva del Garda
Forte San Nicolò, Riva del Garda
Forte Sant'Alessandro, Riva del Garda
Forte Teodosio o Tagliata del Ponale, Riva del Garda
Porte, Riva del Garda
Torre Apponale, Riva del Garda
Castello, Rivoli Veronese
Forte Wohlgemuth, Rivoli Veronese
Porte del borgo fortificato, Salò
Residenza fortificata di Barbarano, Salò
Castello, San Felice del Benàco
Castello di Portese, San Felice del Benàco
Castello o Rocca Scaligera, Sirmione
Castello, Soiano del Lago
Castello degli Scaligeri, Solferino
Torre Spia d'Italia, Solferino
Castello, Tenno
Castello di Gardola, Tignale
Rocca di Montecastello, Tignale
Castello, Torri del Benàco
Torre Berengario, Torri del Benàco
Torre Dell'Orologio, Torri del Benàco
Torre del Castello, Toscolano-Maderno
Castello, Valeggio sul Mincio
Castello, Volta Mantovana






PIEVI E CHIESE MEDIEVALI

Santa Maria, una pieve e il suo patrimonio, Arco
San Severo, comunità di canonici e culto per la Santa Croce, Bardolino
Santa Maria, Bardolino, Fraz. Cisano
San Zeno, la struttura e gli affreschi, Brenzone
Santa Maria, uso del laterizio e influenze padane, Cavriana
Santa Maria, Garda
San Zeno, il sistema pieve-cappelle-fortificazioni, Lonato del Garda
Santo Stefano, Malcesine
Pieve e Castello, Manerba del Garda
Santa Maria, tecniche costruttive e affreschi, Medole
Sant'Emiliano, la chiesa e l'edificio rurale annesso, Padenghe sul Garda
San Pietro in Mavinas, Sirmione
Santa Giustina, i cicli di affreschi, Sona, Fraz. Palazzo
Sant'Andrea, una chiesa per il Vescovo di Brescia, Toscolano-Maderno
Pieve, Volta Mantovana





Nago-Torbole – Forte Inferiore





Lazise - Castello



Malcesine - Castello





CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO FIRENZE 20 OTTOBRE 2000

Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla Firma della Convenzione europea del Paesaggio¹

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

¹ La traduzione del testo è stata curata da Manuel R. Guido e Daniela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni ambientali e paesaggistici.





Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;





Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione:

- a “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
- c “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano;
- e “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

ARTICOLO 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Con-





cerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.

ARTICOLO 3 – OBIETTIVI

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI NAZIONALI

ARTICOLO 4 – RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

ARTICOLO 5 – PROVVEDIMENTI GENERALI

Ogni Parte si impegna a:

- a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;



- d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

ARTICOLO 6 – MISURE SPECIFICHE

A Sensibilizzazione

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere :

- a la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.

C Individuazione e valutazione

- 1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
 - a i individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - ii analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - iii seguirne le trasformazioni ;
- b valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.



- 2 I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CAPITOLO III – COOPERAZIONE EUROPEA

ARTICOLO 7 – POLITICHE E PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

ARTICOLO 8 – ASSISTENZA RECIPROCA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.





ARTICOLO 9 – PAESAGGI TRANSFRONTALIERI

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

ARTICOLO 10 – CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1 I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
- 2 Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
- 3 I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 11 – PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

- 1 Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
- 2 Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.





- 3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
- 4 L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.

CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI

ARTICOLO 12 – RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI GIURIDICI

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

ARTICOLO 13 – FIRMA, RATIFICA, ENTRATA IN VIGORE

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
- 2 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;
- 3 Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

ARTICOLO 14 – ADESIONE

- 1 Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Euro-





pea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;

- 2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 15 – APPLICAZIONE TERRITORIALE

- 1 Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
- 2 Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;
- 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. (...)


Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.





Garda - Torre dell'Orologio





Garda - Punta San Vigilio





Salò - Duomo

LA NORMATIVA NAZIONALE

Lo stato italiano, ormai da diversi anni, ha adattato delle normative finalizzate alla difesa dei beni culturali di pubblico interesse.

La prima legge in materia risale al 1° giugno 1939²: per la prima volta veniva riconosciuta ufficialmente la necessità di tutelare un patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico ingente e complesso, dislocato su un territorio nazionale con caratteristiche e necessità diverse da regione a regione.

Il primo passo da effettuare consisteva nell'individuazione dei beni culturali: nell'articolo 4 viene richiesto un elenco degli oggetti interessati compilato a carico degli enti territoriali preposti, ovvero una catalogazione da depositare e aggiornare costantemente³.

I provvedimenti dettati dalla legge riguardano sia beni appartenenti ad enti pubblici che privati.

Dal punto di vista economico lo Stato garantisce un margine di sostegno per quanto riguarda le spese da sostenere per la salvaguardia del bene in questione qualora il proprietario non riesca a provvedere da sé⁴. L'importanza di tale decisione è chiara: lo Stato si fa garante del patrimonio culturale ospitato nel suo territorio.

Inoltre esso si occupa di regolamentare i processi di compravendita⁵ e controllare le esportazioni all'estero⁶.

Un altro punto affrontato nella normativa è la ricerca archeologica con conseguente rinvenimento di beni di interesse culturale: anche in questo caso i reperti diventano di pertinenza pubblica, sebbene al cittadino responsabile del ritrovamento spetti una ricompensa proporzionale al valore del ritrovamento⁷.

2 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", GU 8 agosto 1939, n. 184.

3 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 4.

4 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 16.

5 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 31-34.

6 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 35-42.

7 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 43-50.

L'oggetto, una volta divenuto proprietà pubblica, può essere visionato da chiunque ovvero ogni cittadino ha diritto di fruirne, secondo la normativa vigente⁸. La legge prevede inoltre che anche collezioni o oggetti privati possano essere visitati dal pubblico se ne viene riconosciuto il particolare interesse⁹.

Lo scopo principale in linea di massima è la tutela del patrimonio storico e artistico italiano, ma dal decreto emerge anche l'interesse per la sua fruizione: esso non è un bene esclusivo ma bensì alla portata di tutti. "Le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico"¹⁰ diventano beni culturali nel momento in cui si trasmettono all'esterno: da questo concetto deriva l'importanza del museo inteso come spazio fisico nel quale avviene tale passaggio.

Con il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998¹¹ viene istituito in Italia il Ministero per i beni e le attività culturali, organo deputato "alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali"¹².

Si tratta di un notevole passo nell'amministrazione della materia: da quel momento in avanti tutto ciò che concerne la gestione del patrimonio culturale è competenza del Ministero. Esso tuttavia non opera separatamente, ma collabora con organi di varia entità ("con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato")¹³ al fine di assicurare il migliore sfruttamento delle risorse. I termini della suddetta collaborazione sono ulteriormente sanciti da leggi specifiche: il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998¹⁴, che suddivide tra lo Stato e gli enti locali i compiti inerenti ai vari ambiti amministrativi, si occupa anche di "beni e attività culturali"¹⁵.

Il testo di legge prende in considerazione, distinguendoli, "beni culturali" e "beni ambientali": entrambi devono essere oggetto di tutela, valorizzazione e promozione¹⁶. Lo Stato si riserva i compiti già stabiliti nella legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre

8 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 52.

9 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 53.

10 Legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, art. 1.

11 Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", GU 26 ottobre 1998, n. 250.

12 Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 1.

13 Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 1.

14 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", GU 21 maggio 1997, n. 116.

15 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capo V.

16 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148.



1963, n. 1409¹⁷: esso è innanzitutto supervisore delle delibere locali e regionali; inoltre conserva funzioni specifiche, quali il diritto di espropriazione e di vigilanza sugli archivi storici¹⁸.

Una commissione, composta da pari rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e degli enti territoriali interessati, si occupa di stabilire i musei e i beni culturali che devono rientrare sotto la giurisdizione locale e quali invece restano di competenza pubblica¹⁹.

Gli enti territoriali devono altresì adoperarsi per la valorizzazione e per la promozione dei beni culturali interagendo con lo Stato²⁰.



17 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149.

18 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149.

19 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 150.

20 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152-153.





Cavriana - Pieve di Santa Maria





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE SUGLI ECOMUSEI (ESTRATTO)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale

ARTICOLO 1 (Definizione e finalità)

1. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.
2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.
3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce l'organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché raccogliere la documentazione idonea alle finalità di cui al comma 4.
4. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei:
 - a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l'ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;
 - b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;



- c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;
- d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
- f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
- g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli ambienti tradizionali;
- h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente;
- i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici lombardi.

ARTICOLO 2

(Riconoscimento e gestione degli ecomusei)

1. Gli ecomusei sono costituiti da enti locali, in forma singola o associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per il riconoscimento degli ecomusei.
3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione riconosce ad ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.
5. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.
6. Il riconoscimento degli ecomusei è sottoposto a verifica quinquennale da parte della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

8. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1 nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.

ARTICOLO 3

(Consulta regionale degli ecomusei)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli ecomusei, di seguito denominata Consulta, quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
3. In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Consulta è composta:
 - a) dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati;
 - b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia di cultura.
5. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al comma 4, lettera a).
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dalla direzione regionale competente in materia di cultura.
7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.
8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

ARTICOLO 4

(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, degli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.
2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e i contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto al contributo.



ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successiva legge.

Formula Finale: a presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 12 luglio 2007

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/395 del 3 luglio 2007)





Costermano - San Verolo



Bardolino – Chiesa di San Pietro



REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1984, N. 51 (BUR N. 41/1984)
(ESTRATTO)

Titolo I

Oggetto e finalità della legge

ARTICOLO 1 – (Principi generali)

La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale.

ARTICOLO 2 – (Ambiti destinatari e modalità d'intervento)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione: a) sostiene l'attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell'ambito del suo territorio;

b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro, e/ o loro aggregazioni a livello regionale; c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

Titolo II

Istituzioni di rilevante importanza culturale

ARTICOLO 3 – (Riconoscimento)

La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle Istituzioni elencate nell'allegato A) alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

ARTICOLO 4 – (Documentazione delle attività)

Le Istituzioni di cui al precedente articolo, sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo. Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.





Titolo III

Art. 5 – (Iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni)

La Regione Veneto favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali.

ARTICOLO 6 – (Concessione dei contributi)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici. Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonché alle varie peculiarità linguistiche della Regione.

(omissis) (1).

Non possono beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma le Istituzioni di cui all'art. 3.

ARTICOLO 7 – (Acquisto libri)

La Giunta regionale provvede all'acquisto, presso Case editrici, di libri di particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel Veneto.

ARTICOLO 8 – (Commissione consultiva)

Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle opere di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da: a) il dirigente del Dipartimento competente; b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre; c) tre esperti designati dalla Giunta regionale. Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. I membri della commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.





Titolo IV

ARTICOLO 9 – (Modalità per la presentazione delle domande)

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 6 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

- a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale è richiesto il contributo;
- b) l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri Enti;
- c) un preventivo dettagliato di spesa.

Le domande dei soggetti interessati all'acquisto dei libri di cui al precedente art. 7 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del primo settembre, corredate da n. 10 (dieci) copie per ciascuna delle opere con l'indicazione del prezzo di copertina.


I prezzi delle opere ammessi all'acquisto devono corrispondere a quelli praticati per la fornitura alle librerie. Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

ARTICOLO 10 – (Norme per l'erogazione dei contributi)

Per ogni iniziativa di cui al primo comma dell'art. 6 il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. (2)

Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa e l'impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione, da parte del soggetto di cui al comma precedente, di idonea documentazione attestante l'attività svolta. La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato. La concessione del contributo può essere altresì revocata con deliberazione della Giunta regionale qualora: - non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al secondo comma del presente articolo; - l'iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda; - vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa; - vengano apportare all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale. (...)





Arco - Castello



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LEGGE PROVINCIALE 9 NOVEMBRE 2000, N. 13
(BU 21 NOVEMBRE, 2000, N. 48) (ESTRATTO)

Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali (b.u. 21 novembre 2000, n. 48)

ARTICOLO 1 – Finalità

1. Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, la Provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunità locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio.
2. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:
 - a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
 - b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni, fabbricati o altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, in modo da consentirne la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;
 - c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali;
 - d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locali;
 - e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
 - f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, nonché alla storia della formazione del paesaggio tradizionale.



3. I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizzano aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme più consone tali realtà.

ARTICOLO 2 – **Comitato tecnico-scientifico**

1. La Giunta provinciale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della gestione di questa legge. Il comitato si esprime sui quesiti ad esso sottoposti dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali, dai comuni, dai loro consorzi e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomuseo. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti da questa legge; svolge azione di stimolo e di suggerimento nei confronti della Provincia in materia di ecomusei.
2. Il comitato è composto da:
 - a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali e in materia di ambiente, di cui uno con funzione di presidente;
 - b) tre funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio;
 - c) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;
 - d) il direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina o un suo delegato;
 - e) il direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino;
 - f) un esperto in materia di storia e tradizioni locali.
3. Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente. Funge da segretario un funzionario del servizio attività culturali.
4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.



ARTICOLO 3 – **Riconoscimento e gestione degli ecomusei**

1. Gli ecomusei sono promossi da singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata.
2. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni.
3. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è disposto dalla Provincia, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale

ARTICOLO 4 – **Denominazione e marchio**

1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia assegna a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.
2. La Provincia può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Trentino.

ARTICOLO 5 – **Disposizioni finanziarie e transitorie**

1. La Provincia concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei mediante l'assegnazione di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.
2. In prima applicazione della presente legge sono qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai comuni o loro forme associative per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Provincia provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i predetti ecomusei devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.

NOTE

- 1 Per i criteri previsti da questo comma vedi la deliberazione della Giunta Provinciale 14 settembre 2001, n. 2369 (non pubblicata) modificata dalla deliberazione 24 maggio 2002, n. 1120 (b.u. 30 luglio 2002, n. 32).





ELENCO DELLE IMMAGINI

Monzambano, Castellarò Lagusello - Castello	2
Torri del Benàco - Castello	4
Gardone Riviera - Il Vittoriale degli Italiani	8
Sirmione - Grotte di Catullo	10
Garda - Palazzo Carlotti	15
Costermano, Castion - Villa Pellegrini Cipolla	
Sede veronese della Comunità del Garda	16-17
Gardone Riviera - Villa Mirabella	
Sede della Comunità del Garda	18
Volta Mantovana - Castello	32
Cavriana - Villa Mirra	33
San Felice del Benàco, Isola del Garda - Villa Cavazza	34-35
Sirmione - Castello Scaligero	36
San Zeno di Montagna - Cà Montagna	43
Nago-Torbole - Forte Inferiore	44
Lazise - Castello	45
Malcesine - Castello	46
Garda - Torre dell'Orologio	56
Garda - Punta San Vigilio	57
Salò - Duomo	58
Cavriana - Pieve di Santa Maria	62
Costermano - San Verolo	67
Bardolino - Chiesa di San Pietro	68
Arco - Castello	72

Grafica e fotografie: Giovanna Gatti









Tutti i diritti riservati,
vietata la riproduzione parziale o totale
Copyright © 2010 Edizioni Clanto
ISBN: 978-88-95808-11-6
25020 Capriano del Colle (BS)
Via dei Gigli, 21 - Tel. 030.9747832
www.edizioniclanto.it
info@edizioniclanto.it

Finita di stampare nel mese di febbraio 2010
dalla tipolitografia S. Eustacchio - Capriano del Colle



